



28676-20

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto Izzo

- Presidente -

Claudio Cerroni

Stefano Corbetta

Ubalda Macrì

- Relatore -

Alessandro Maria Andronio

ha pronunciato la seguente

Sent. n. sez. 701

CC - 24/06/2020

R.G.N. 1073/2020

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto.

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

secondo la legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

avverso l'ordinanza in data 16/12/2019 della Corte di appello di Firenze,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale, Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del

provvedimento impugnato

IL CANCELLIERE ESPERTO
Lucia Anna Mini

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2019 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dalla difesa dell'imputato nei confronti del Presidente della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze,

(omissis)

, nell'ambito del procedimento penale RGNR 12048/2017 e RGDIB 364/2019 avente ad oggetto una violenza sessuale aggravata da parte di un carabiniere nei confronti di una turista americana, commesso in Firenze.

1.1. Nell'istanza di ricusazione la difesa dell'imputato aveva lamentato che il (omissis) era portatore di un interesse personale nel procedimento, dal momento che era il presidente onorario e il legale rappresentante della (omissis),

associazione a tutela delle vittime, sostenuta dal Comune di Firenze, che si era costituito parte civile nel processo.

Più in particolare, l'art. 5 dello statuto comunale, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2012/29/UE, aveva previsto la fattiva collaborazione dell'ente locale con le associazioni operanti sul territorio nonché la promozione di specifici progetti a tutela delle vittime del reato, tra cui proprio il progetto (omissis) . Aveva sostenuto che, in caso di condanna al risarcimento del danno a favore del Comune di Firenze, le relative risorse sarebbero state destinate dall'ente a (omissis) e, tramite questa, a (omissis) . Pertanto, a suo avviso, l'eventuale incremento patrimoniale del Comune di Firenze, in caso di riconoscimento del suo diritto, avrebbe arricchito l'associazione di cui il (omissis) era presidente. La stessa (omissis) era del resto astrattamente legittimata a costituirsi parte civile in giudizio, con la conseguenza che il (omissis) aveva un interesse immediato e diretto in tale procedimento. Lamenta di aver inutilmente invocato la sospensione del giudizio, in attesa della decisione sull'istanza di ricusazione.

1.2. Rappresenta ancora che la Corte di appello di Firenze aveva acquisito informazioni presso il Presidente del Tribunale, che aveva trasmesso anche una nota del (omissis) in cui questi aveva negato le ragioni dell'astensione. D'altra parte, la difesa della vittima si era rivolta al Pubblico ministero ed aveva chiesto, ai sensi degli art. 90 e 327-bis cod. proc. pen., l'acquisizione, tramite la polizia postale, di tutti gli accessi informatici al sito dell'associazione (omissis) al fine di ricavare gli indirizzi IP di collegamento relativi ai singoli accessi e verificare, conseguentemente, l'esistenza di accessi riconducibili ad esso imputato ed ai componenti dello studio legale che lo assisteva, anche in tempi anteriori al 22 ottobre 2019.

1.3. Sulla base della documentazione acquisita, il perito della vittima aveva affermato che il difensore dell'imputato aveva presentato l'istanza di ricusazione fuori termine, poiché aveva effettuato degli accessi al sito dell'associazione fin dal 9 ottobre 2019.

1.4. Il ricorrente aveva presentato ulteriore documentazione, quali l'estrazione forense di alcune immagini tratte dal profilo facebook dell'Associazione (omissis) a riprova dello stretto rapporto intrattenuto dal (omissis) con la (omissis) (omissis), le immagini ritraenti insieme il (omissis), il Pubblico ministero delle indagini e d'udienza, (omissis) , il Presidente dell'(omissis) e l'Assessore comunale, in occasione di un'iniziativa posta in essere dalla (omissis) , l'intervista del (omissis) al (omissis) in cui aveva reso dichiarazioni in ordine alle prospettive di espansione della (omissis) con imminente apertura di altri sportelli.

1.5. La parte civile aveva ulteriormente dedotto, insistendo sulla piena legittimità degli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 327-bis cod. proc. pen., perché l'acquisizione dei tabulati non era assimilabile al sequestro eseguito presso

il difensore fuori dallo studio. Aveva contestato l'allegazione dell'imputato secondo cui aveva avuto conoscenza della causa di ricusazione solo il 21 ottobre 2019 ed aveva richiamato l'atto di costituzione della (omissis) .

1.6. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze aveva concluso per l'accoglimento dell'istanza di ricusazione, ritenuta l'inutilizzabilità degli accertamenti della Polizia postale.

1.7. Il difensore della vittima ed il Comune di Firenze avevano concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto dell'istanza di ricusazione, mentre il Ministero della Difesa per l'Arma dei Carabinieri non era comparso.

2. All'udienza del 16 dicembre 2019 la Corte di appello di Firenze, dopo le conclusioni delle parti, si è riservata di decidere. Alle ore 11,35 ha disposto la riapertura del verbale per acquisire l'originale del dispositivo di cui ha ordinato la rituale comunicazione alle parti, al Presidente del Tribunale di Firenze ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, disponendo ulteriormente che il Presidente del Tribunale avrebbe dovuto darne comunicazione al dott. (omissis) ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale al Pubblico ministero d'udienza, dott. (omissis) .

3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione la difesa dell'imputato in data 23 dicembre 2019, sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la carenza di motivazione e la violazione di norme processuali, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Ricorda che ai sensi dell'art. 43, comma 3, cod. proc. pen. sul merito della ricusazione la corte decide a norma dell'art.127 cod. proc. pen., dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. Più precisamente, ai sensi dell'art. 127, comma 7, cod. proc. pen., il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. Sulla dichiarazione di ricusazione il giudice deve pronunciarsi con ordinanza motivata a pena di nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Richiama l'applicazione dell'art. 128 cod. proc. pen. e precisa che l'ordinanza della Corte di appello era stata depositata in cancelleria il 16 dicembre 2019 ed immediatamente notificata alle parti a mezzo PEC. Lamenta che l'ordinanza depositata era sprovvista di motivazione. Sostiene che se l'ordinanza dell'art. 127 cod. proc. pen. non poteva essere motivata successivamente al deposito in cancelleria del dispositivo, pure un irrituale e tardivo deposito delle motivazioni era da escludersi, anche in considerazione della notifica alle parti dello stesso dispositivo. Conclude pertanto per la nullità dell'ordinanza per assenza di motivazione con rinvio del procedimento ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e di norme processuali, quanto all'applicazione degli art. 36 e 37 cod. proc. pen. e 6 CEDU. L'istanza di ricusazione dipendeva dal fatto che il (omissis) risultava essere anche il presidente dell'Associazione (omissis), associazione fondata per offrire assistenza alle vittime del reato, la cui sede operativa di (omissis) era stata costituita, tra gli altri, dal Comune di Firenze che, ribadisce, si era costituito parte civile. (omissis) (omissis) era nata l'11 luglio 2018 dalle reti (omissis) (omissis). A sua volta, (omissis) era nata il (omissis) con la sottoscrizione del protocollo di intesa da parte del Tribunale di Firenze, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, del Comune di Firenze, della USL (omissis) e dell'associazione (omissis) ed era divenuta operativa il 23 gennaio 2017. La (omissis) era un servizio specifico, pubblico e gratuito per l'assistenza alle persone vittime di reato e si occupava più in particolare dell'accoglienza delle vittime del reato, dell'ascolto, della riparazione del danno e della prevenzione del rischio da vittimizzazione secondaria.

Lamenta che il (omissis) era al contempo il presidente del collegio giudicante del processo in cui il Comune di Firenze era parte civile e il presidente di (omissis). Era quindi portatore di un interesse personale.

Aggiunge che sul sito web del Comune era possibile leggere il comunicato stampa del 22 febbraio 2019 relativo al convegno tenutosi in occasione della Giornata europea delle vittime di reato nel quale erano intervenuti, tra gli altri, il (omissis), nella qualità di presidente della (omissis), nonché l'Assessore comunale al welfare ed alle pari opportunità. Nel comunicato si dava atto che a (omissis) la (omissis) (omissis) era nata ad aprile 2016 ed aveva iniziato la sua attività il 23 gennaio 2017, nella sede messa a disposizione proprio dal Comune e resa maggiormente accogliente grazie all'intervento di restyling realizzato con il contributo della Fondazione della Cassa di risparmio di Firenze. Ricorda che nello statuto del Comune era espressamente prevista la tutela delle pari opportunità e l'adozione di tutte le misure a tutela vittime di reato sessuale, realizzate, tra l'altro anche con il progetto (omissis), attivo dal 2016, e che vedeva coinvolti, oltre al Comune di Firenze, il Tribunale di Firenze, la Procura della Repubblica di Firenze, la USL (omissis) per la fattiva costituzione di una rete per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria.

La difesa del ricorrente precisa che il (omissis) aveva inviato una nota alla Corte di appello a cui aveva allegato il verbale del Consiglio direttivo dell'associazione (omissis) del 28 marzo 2019 da cui risultava che aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente dell'associazione ed era stato contestualmente nominato presidente onorario con poteri di rappresentanza. La dichiarazione di ricusazione era stata condivisa anche dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.




Ribadisce che la decisione del processo da parte del (omissis) aveva violato il suo diritto a vedersi esaminato da un giudice imparziale così come previsto dall'art. 6 CEDU e degli art. 36 e 37 cod. proc. pen., perché il Giudice era portatore di un interesse quanto meno morale nel procedimento penale.

4. In data 21 gennaio 2020 il ricorrente presenta un nuovo ricorso per cassazione.

Ricorda che con il ricorso per cassazione depositato il 23 dicembre 2019, a seguito del quale non v'era stata ancora la fissazione dell'udienza, aveva impugnato il dispositivo con cui la Corte di appello di Firenze, senza motivazione e senza indicare un termine per il successivo deposito, aveva rigettato la richiesta di ricusazione. L'impugnazione, nel termine di quindici giorni dalla notifica, avvenuta il 16 dicembre 2019, si era resa necessaria in considerazione del fatto che, nello stesso provvedimento, non era stato indicato alcun termine per il deposito dei motivi, di talché non si trovava nelle condizioni di sapere se e quando la Corte di appello li avrebbe depositati. L'impossibilità di attendere l'eventuale deposito della motivazione derivava dalla necessità di evitare il decorso del termine per l'impugnazione in conseguenza del quale sarebbero risultati sanati i vizi da cui appariva affetta l'ordinanza.

Rinnova l'eccezione di nullità dell'ordinanza depositata il 16 dicembre 2019, per carenza assoluta di motivazione, ma, in subordine, per l'ipotesi di ammissibilità del deposito differito dei motivi, presenta due motivi di ricorso.

Con il primo lamenta la violazione di legge e norme processuali in ordine all'applicazione degli art. 36 e 37 cod. proc. pen. e 6 CEDU. Insiste sull'interesse morale del (omissis) nel procedimento principale. Ripercorre le tappe di costituzione della (omissis) e della (omissis) e ricorda che, nella nota illustrativa, il (omissis) aveva spiegato che, a seguito della revoca dalla carica di presidente, era stato nominato presidente onorario con poteri di rappresentanza, in particolare al tavolo interistituzionale presso il Ministero della Giustizia. Censura la decisione della Corte di appello secondo cui non v'era ragione di ricusazione, siccome il (omissis) non era inserito organicamente nell'associazione, limitandosi a fornire un contributo istituzionale. Sostiene che era stato il fondatore della (omissis) di cui era stato presidente fino al 28 marzo 2019, che la carica di presidente onorario con poteri di rappresentanza, proprio in quanto non prevista né dallo statuto né dalla legge e conferita al solo fine di consentire la continuazione della rappresentanza dell'associazione anche in sede istituzionale, era ancor più eloquente ed indicativa del suo ruolo e dell'interesse personale e morale. Ricorda che il 14 novembre 2019 il (omissis) aveva presentato al Senato della Repubblica un progetto per la realizzazione di una rete nazionale di servizi in favore delle vittime di reato "su iniziativa della (omissis)". Era

un evento che non rientrava nel potere di rappresentanza dell'associazione al tavolo interistituzionale presso il Ministero della Giustizia ed a cui aveva comunque partecipato in qualità di presidente onorario. Ritiene di aver dimostrato l'inserimento organico del (omissis) nell'associazione, ma, al contempo, osserva che tale circostanza era del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell'interesse morale e patrimoniale indiretto nella vicenda. Peraltro, in virtù della deliberazione associativa del 28 marzo 2019, il (omissis), nella sua veste di presidente onorario, era dotato di ogni potere di rappresentanza, ivi incluso (non essendo stato escluso) quello di rappresentare l'associazione in giudizio. Aggiunge che (omissis) avrebbe potuto costituirsi parte civile nel giudizio penale. Reitera gli argomenti già svolti con il primo ricorso e aggiunge che già nell'istanza di ricusazione aveva segnalato che il (omissis) aveva rigettato l'istanza di risentire la vittima, a seguito della modifica dell'imputazione, per non esporla ai danni da vittimizzazione secondaria ed aveva disposto la celebrazione del processo a porte chiuse, sacrificando la legalità derivante dalla pubblicità, nonostante la donna risiedesse all'estero.

Con il secondo eccepisce il vizio della motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso l'inserimento organico del (omissis) nell'associazione e nella parte in cui da tale circostanza aveva fatto discendere l'assenza dell'interesse morale.

5. Nei motivi nuovi la difesa dell'imputato rappresenta che il 21 febbraio 2020 era intervenuta nel procedimento principale la sentenza di condanna alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie. Ripropone, pertanto, sotto forma di motivi nuovi, le stesse doglianze già svolte nel secondo ricorso. Dopo aver ripercorso le fasi salienti del dibattimento, lamenta che il Tribunale aveva accordato alla persona offesa una tutela più ampia rispetto a quella prevista dalla legge, finendo per comprimere il suo diritto di difesa. Insiste sul fatto che l'associazione ben avrebbe potuto costituirsi parte civile nel processo penale, circostanza implicitamente confermata dalla Corte di appello. Ricorda i rapporti tra (omissis) e le altre sedi ed il ruolo di tale associazione a tutela delle vittime dei reati sessuali. Ricorda altresì tutte le pubbliche esternazioni del (omissis) sul tema. Ribadisce l'interesse personale, morale e patrimoniale dello stesso, fondante l'istanza di ricusazione.

6. La difesa della parte civile presenta una lunga memoria difensiva. Innanzi tutto, eccepisce la mancata tempestiva comunicazione da parte della cancelleria dell'udienza camerale non partecipata in cui sarebbe stato trattato il fascicolo in Corte di cassazione, precisando che aveva acquisito l'informazione, per essersi attivata personalmente. In secondo luogo, rappresenta che, in attuazione

della Direttiva UE, era stato istituito un protocollo, denominato (omissis), sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Firenze, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dal Sindaco del Comune di Firenze, dal Direttore generale dell'USL (omissis) e dal Presidente dell'Associazione (omissis), grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Precisa che si offriva gratuito supporto alle vittime, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva, e che il progetto era gestito da una cabina di regia interistituzionale, composta da due rappresentanti designati da ciascun partner firmatario, che si riuniva periodicamente. Il (omissis) era stato designato dal Presidente del Tribunale di Firenze a far parte della cabina di regia al pari di altri tre magistrati. Tale servizio aveva visto la collaborazione attiva anche dell'Avvocatura che aveva organizzato numerosi eventi. Nel 2018 era nata (omissis) (omissis) di cui il (omissis) era presidente onorario. Afferma che l'unico "interesse" del magistrato era quello di contribuire a dare applicazione alla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché alla legge n. 122 del 2016 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. Argomenta che la prospettazione dell'incremento patrimoniale di (omissis) costituiva una mera ipotesi difensiva non suffragata da specifici elementi ricavabili dall'atto di costituzione come parte civile. Sostiene che il Comune di Firenze, pur avendo sottoscritto il protocollo, non aveva erogato nessuna somma alla (omissis) (omissis) né aveva alcun ruolo, mentre il (omissis) si era impegnato nella diffusione di (omissis) 1. Conclude osservando che il suo interesse non era quello di difendere il (omissis) bensì di ottenere una celere definizione del processo che provocava un ulteriore trauma alla donna vittima di un reato odioso.

7. La difesa del ricorrente presenta una memoria di replica in cui focalizza l'attenzione sul rapporto tra il Comune di Firenze e la (omissis) anche sotto il profilo patrimoniale (ristrutturazione e messa a disposizione dei locali adibiti a sede dell'associazione nonché sostegno e finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Firenze). Ricorda il contenuto dello statuto comunale, del protocollo stipulato tra l'ente locale e l'associazione nonché le attività promozionali dell'Assessore al welfare.

8. Nella memoria vistata dall'Avvocato generale Renato Finocchi Gherzi, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Luigi Orsi, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo fondato il secondo motivo dell'interesse morale. Ritiene infatti necessario che si verifichi se il ruolo assunto dal (omissis) nella Rete integri il vantaggio morale, secondo la giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che l'eccezione processuale sul difetto di contestuale deposito dei motivi al momento del deposito del dispositivo della decisione si appalesa di mero stile. Ed invero, sebbene il procedimento previsto dagli art. 40 e ss cod. proc. pen. si svolga con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen., il codice di procedura penale non prevede alcun termine, a pena di decadenza, per il deposito dei motivi, né contempla l'ipotesi che questi debbano essere redatti contestualmente al deposito del dispositivo. E così, ad esempio, mentre per il riesame e l'appello cautelare sono dettate norme specifiche che consentono la scissione dei due momenti, deposito del dispositivo e deposito dei motivi, consentendo ^{che} questo ^{secondo} avvenga in giorni 45, quando la questione sia particolarmente complessa, nel caso del ricorso per cassazione, non è previsto alcun termine per il deposito dei motivi salvo l'obbligo di deposito del dispositivo all'esito dell'udienza camerale.

Inoltre, non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato che ha presentato ben due ricorsi per cassazione oltre ai motivi aggiunti, tutti tempestivi.

Del pari di mero stile è l'eccezione della difesa della parte civile che non aveva ricevuto tempestiva comunicazione della celebrazione dell'udienza camerale non partecipata, non avendo allegato alcuna lesione del diritto di difesa.

Nel merito, va subito detto che la Corte territoriale, a differenza di quanto rilevato dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione nella sua memoria, ha reso una motivazione ampia ed immune da vizi logici.

Dopo aver meticolosamente ricostruito tutta la vicenda processuale, ha osservato in diritto: a) che l'istanza di ricusazione era da considerarsi tempestiva, siccome le indagini commissionate alla polizia postale dal Pubblico ministero e sollecitate dalla difesa della vittima erano inutilizzabili; b) che l'istanza non presentava i requisiti dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi dell'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il (omissis) non era organico all'associazione e dava un contributo nell'ambito di attività istituzionali; c) che la costituzione del Comune di Firenze quale parte civile nel processo penale per tutelare il danno all'immagine, siccome era stata violata una cittadina americana, non contemplava la possibilità che l'eventuale risarcimento sarebbe stato destinato alle casse dell'associazione: la partecipazione al progetto (omissis) (omissis) era stata richiamata a titolo meramente esemplificativo per rendere esplicito l'impegno profuso in favore delle vittime del reato da parte del Comune di Firenze; d) che la prospettazione dell'interesse patrimoniale era da considerarsi

una mera congettura; e) che era da escludersi la possibilità per il (omissis) di costituirsi parte civile, essendo solo il presidente onorario e non il legale rappresentante dell'associazione; f) che non erano invocabili i "gravi motivi di convenienza", legittimanti l'astensione, perché comunque l'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. non rientrava tra i casi di ricusazione individuati tassativamente dall'art. 37 cod. proc. pen.


10. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità sull'interesse morale, giuridicamente apprezzabile, richiamata in modo puntuale nell'ordinanza impugnata. E' consolidato l'orientamento secondo cui l'interesse che giustifichi l'astensione o la ricusazione debba procurare al giudice un vantaggio economico o morale (si vedano, Cass., Sez. 6, ord. n. 1711 del 11/05/1998, Cuccurullo, Rv. 211132-01 e n. 4452 del 14/11/1997, dep. 1998, Strazzullo, Rv. 210839-01).

La nozione di interesse non include i casi in cui esso ha natura, anche in senso lato, politica (Cass., Sez. 1, n. 4336 del 25/06/1996, Vitalone, Rv. 205633).



Con la sentenza Sez. 6, n. 855 del 09/03/1999, Craxi, Rv. 213668, citata nell'ordinanza impugnata, questa Corte ha chiarito che il motivo di ricusazione previsto per il caso in cui il giudice abbia interesse nel procedimento deve circoscriversi all'influenza che per la sfera patrimoniale del magistrato (intesa in senso lato) possa avere la soluzione in un certo senso della controversia; non può, pertanto, ricomprendersi nella nozione di interesse nel procedimento quello "politico" o "ideologico", che è comune a ogni cittadino, in quanto partecipa della "polis"; affinché questo interesse non prevalga sull'imparzialità del giudicante, l'ordinamento predispone gli strumenti normativi diretti alla scelta e alla formazione professionale del magistrato, le regole deontologiche e l'istituto della responsabilità disciplinare. Tutto ciò sempre che non emerga per la qualità, le modalità, l'intensità e la vicinanza temporale alla fase del giudizio un'avversione di tipo personale, incompatibile con il ruolo imparziale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 3499 del 16/12/2008, Rv. 243571)

Con sentenza Sez. 6, n. 37315 del 09/04/2003, Vitalone, Rv. 227034-01, la Corte di cassazione ha precisato che non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati, con la conseguenza che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione.

Alle medesime conclusioni è giunta la giurisprudenza civile (tra le più recenti Cass., Sez. 3, n. 22540 del 20/10/2006, Rv. 593054 – 01 e n. 25263 del 16/10/2008, Rv. 605233, secondo cui non costituisce valido motivo di ricusazione la pretesa appartenenza dei membri di un collegio giudicante (nella specie investito del reclamo avverso il decreto di inammissibilità della domanda di risarcimento danni avanzata, ai sensi della legge n. 117 del 1988, da un avvocato) al gruppo associativo denominato "Magistratura democratica", né sotto il profilo dell' "interesse del giudice alla causa" (in relazione al disposto dell'art. 51, comma primo, n. 1, cod. proc. civ.), né sotto quello dell' "inimicizia grave" (come enucleato nello stesso art. 51, comma primo, al n. 3), atteso che la prima ipotesi postula la ricollegabilità dell'interesse a fatti e circostanze specifiche, mentre la seconda può rendere concreto anche un semplice sospetto di imparzialità del giudice soltanto se la detta inimicizia risulti, a sua volta, collegata a specifici fatti - direttamente attribuibili al ruscato o ai ruscati - che l'abbiano resa manifesta).

Già la Corte costituzionale con ordinanza del 22 giugno 1983, n. 187 aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 51 e 52 cod. proc. ~~civ.~~, nella parte in cui non ricomprendevano tra l'interesse meritevole di ricusazione quello "politico" del giudice. 

Ritornando alla giurisprudenza penale, si segnalano tra le sentenze più significative ~~sul tema~~ in argomento, Sez. 1, n. 44736 del 15/07/2016, Riva, Rv. 268565-01, secondo cui non costituisce valido motivo di ricusazione del perito l'aver espresso pareri in altri procedimenti, o in sede scientifica e divulgativa, a meno che non emergano elementi concreti dai quali desumere un ragionevole dubbio circa la riconducibilità dell'opzione dell'ausiliario ad interessi precostituiti invece che al libero ed autonomo convincimento scientifico; Sez. 1, n. 50847 e 50848, entrambe del 15/05/2018, Riva, non massimate, secondo cui la condivisione da parte del giudice di problematiche ambientali, anche espresse a mezzo adesioni a manifestazioni, interviste a giornalisti, etc., non accompagnate da alcun rapporto di conoscenza con l'imputato che possa tradursi in un'avversione di tipo personale, non integra alcuna ragione di ricusazione, non venendo meno l'imparzialità del giudice.

Più recentemente, la Corte costituzionale con sentenza n. 66 del 29 febbraio 2019 - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, avendo ravvisato, nel corso della stessa udienza preliminare, un fatto diverso da quello contestato, abbia invitato il pubblico ministero a procedere, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo fatto storico, alla modifica dell'imputazione, invito cui il pubblico 


ministero abbia aderito – ha ricordato come *in ordine ai criteri generali di valutazione dell'imparzialità del giudice, richiesta dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sussista una giurisprudenza ampiamente consolidata della Corte di Strasburgo. Al lume di essa, l'imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri: soggettivo e oggettivo. Il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcepita rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame. Da questo punto di vista, l'imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria. Il criterio oggettivo, che rileva in questo caso, impone di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità. Sotto questo aspetto, anche le apparenze possono avere una certa importanza: in altre parole, «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta». È in gioco, infatti, la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell'accusato (ex plurimis, tra le più recenti, Corte EDU, sentenze 16 ottobre 2018, Daineliene contro Lituania; 31 ottobre 2017, Kamenos contro Cipro; 20 settembre 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 aprile 2015, Morice contro Francia; 15 gennaio 2015, Dragojevic contro Croazia) [...] Si ha mancanza di imparzialità oggettiva, in specie, quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implicino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 aprile 2004, Cianetti contro Italia; 25 luglio 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull'esistenza del delitto e la colpevolezza dell'imputato (sentenza 22 luglio 2008, Gomez de Liaño y Botella contro Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell'illecito (sentenza 24 giugno 2010, Mancel e Branquart contro Francia).*

Alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, che sono tuttavia in continuità con la costante giurisprudenza nazionale, è possibile osservare che, nel caso di specie, il Presidente (omissis) abbia rispettato sia il parametro soggettivo che quello oggettivo.

Sotto il primo profilo, è emersa la sua adesione ad un'associazione che si occupa della tutela delle vittime, soprattutto da vittimizzazione secondaria, frutto, per un verso, di personali convinzioni, anche in ordine alle modalità con cui ritiene di interpretare il ruolo di magistrato, come soggetto attivo in settori "extraprocessuali", per altro verso dello stesso interesse dell'Autorità giudiziaria per tali tematiche. Va ricordato che al protocollo di (omissis) avevano aderito il Tribunale di Firenze e la Procura presso il Tribunale di Firenze. E' interessante ricordare che inizialmente era stato designato proprio dal Presidente del Tribunale di Firenze a partecipare ai lavori della Rete e che successivamente

era diventato presidente di (omissis) , salvo poi dimetterne la carica, per acquisire quella di presidente onorario, prima dell'inizio del processo, per incompatibilità dell'incarico con la disciplina del Consiglio superiore della magistratura sugli incarichi extragiudiziari.

Correttamente la difesa dell'imputato rileva che non è prevista dallo statuto la carica di presidente onorario e che nei fatti il Presidente (omissis) non si è limitato a partecipare a tavoli interistituzionali, attivandosi anche in iniziative al Senato della Repubblica, pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione e rilasciando interviste. Ciò nondimeno, va osservato che nello statuto di (omissis) (ma già era così nel protocollo di (omissis) , non è contemplata la possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale, e questo sia perché associati sono anche magistrati, sia più in generale perché queste Reti hanno ad oggetto attività di supporto alla vittima, in termini di accoglienza, ascolto, orientamento, riparazione del danno e prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria, che non hanno nulla a che fare con il processo. Ad esempio, per (omissis) il compito che si era ritagliata l'Autorità giudiziaria (non il dott. (omissis) in quanto tale) era quella di garantire l'adozione di adeguate misure di protezione delle vittime del reato. Né è previsto che il patrimonio sia alimentato dalle donazioni o finanziamenti specifici degli enti locali e d'altra parte, non è stato dimostrato che il Comune di Firenze abbia mai contribuito finanziariamente, ma solo attraverso la destinazione dei locali, salvo poi proclamare nel suo statuto l'adesione alla Rete per dimostrare l'interesse alla tutela delle pari opportunità.

Pertanto, nella specie, il Comune di Firenze si è costituito parte civile sia perché aveva a cuore la tutela delle persone deboli, per le quali a titolo esemplificativo aderiva ad associazioni di volontariato tra cui (omissis) , sia perché aveva subito un gravissimo danno all'immagine per la risonanza internazionale della vicenda. La citazione dell'art. 5 del suo statuto in cui compare (omissis) è indicativa solo del fatto che, a sua volta, il Comune di Firenze manifesta interesse verso queste tematiche e lo fa, tra l'altro, aderendo ad una Rete, ma non ^{il fatto} che vi siano rapporti patrimoniali tra l'ente locale e la Rete.

Così ricostruito il compito di queste Associazioni o Reti (locale e nazionale), non vale scrutinare se il dott. (omissis) fosse organico o meno alle stesse. Ciò che è emerso è stata una spiccata sensibilità ed un'alacre attività nel settore, che parte dall'idea, certamente condivisa da tutti, che sia da bandire qualsiasi forma di violenza, tra cui quella sulle donne.

La situazione è analoga a quella dei giudici che s'impegnano per la condivisione divulgativa o scientifica dei temi della legalità, al di fuori delle aule giudiziarie, ad esempio mediante la scrittura di saggi o articoli, nelle manifestazioni presso le scuole, presso associazioni a tutela delle vittime della criminalità organizzativa o addirittura presso organi istituzionali, nazionali o internazionali.

Sotto il profilo oggettivo, la difesa del ricorrente non ha allegato elementi che inducano a ritenere che il dott. (omissis), per il solo fatto di essere attivo nel campo della vittimizzazione secondaria, appaia non imparziale verso l'imputato. Le circostanze secondo cui aveva rigettato l'istanza di rinnovazione dell'esame della vittima ed aveva disposto la celebrazione del processo a porte chiuse, nonostante la vittima non fosse presente, che sono state menzionate come il precipitato nel processo dell'ideologia del Giudice, sono del tutto inconsistenti, perché, al di là del fatto che si tratta di misure non sindacabili in questa sede, all'evidenza non hanno arrecato alcun pregiudizio alla difesa ed anzi hanno rispettato i criteri condivisi, più avanzati, di trattazione dei processi aventi ad oggetto violenze sessuali.

11. In definitiva, dalle attività extragiudiziarie del Presidente (omissis) non si evince alcun interesse patrimoniale o morale nella causa né un pregiudizio verso lo stesso imputato (in quest'ultimo caso, anche tenuto conto delle ampie considerazioni svolte dai precedenti della Sez. 1, n. 50847 e 50848 del 15/05/2018) che giustifichi la ricusazione.

L'analisi dei fatti ^{nell'ordinanza impugnata} è stata particolarmente scrupolosa e la regola di diritto risulta applicata in modo corretto. *mr*

S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 24 giugno 2020


Il Consigliere estensore

Ubalda Macri



Il Presidente

Fausto Izzo



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

